



Bruxelles, 23.5.2013
COM(2013) 293 final

2013/0152 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in
caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di
investimento al di fuori dell'Unione**

{SWD(2013) 178 final}

{SWD(2013) 179 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione a sostegno degli obiettivi di politica estera dell'Unione. La garanzia dell'Unione per operazioni esterne della BEI costituisce un mezzo efficace di combinare i fondi di bilancio dell'UE, attraverso la dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, e le risorse proprie della BEI. Inoltre, la BEI finanzia a proprio rischio operazioni che godono di affidabilità creditizia (*investment grade*) al di fuori dell'Unione, nonché attività nell'ambito di mandati specifici come nei paesi ACP.

La necessità di una garanzia di bilancio UE per le operazioni esterne della BEI deriva dall'obbligo previsto dal suo statuto di garantire un livello di sicurezza adeguato per tutte le sue operazioni di prestito e, più in generale, dalla necessità di salvaguardare il merito di credito della BEI e non compromettere il suo compito di contribuire allo sviluppo uniforme degli Stati membri dell'UE. La garanzia dell'Unione è lo strumento essenziale per assicurare la compatibilità tra la struttura finanziaria della BEI, che ricorre più significativamente alla leva finanziaria rispetto alle altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), e il rischio intrinseco significativamente più elevato della concessione di prestiti a paesi terzi, tenendo conto della necessità di evitare un deterioramento del rating AAA della Banca limitando nel contempo il consumo del suo capitale. L'aumento di capitale della BEI approvato di recente permetterebbe di aumentare i prestiti concessi dalla BEI all'interno dell'UE ma non influisce sull'attività esterna della BEI.

La portata complessiva e le condizioni generali della copertura della garanzia dell'Unione per le operazioni esterne della BEI sono stabilite da decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione più recente riguardante le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013 è la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ("decisione vigente")¹. L'articolo 16 di tale decisione prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di una garanzia dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

In tale contesto, il considerando 40 della decisione vigente prevede requisiti specifici: "Quando presenta la proposta di garanzia dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione dovrebbe essere invitata in particolare ad esaminare, in stretta collaborazione con la BEI e tenendo conto delle implicazioni dell'approvvigionamento del fondo di garanzia, i massimali coperti dalla garanzia dell'Unione, l'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili e la possibilità che la BEI offra finanziamenti del microcredito e altri tipi di strumenti. Inoltre, la Commissione e la BEI dovrebbero esaminare le possibilità di potenziare, in futuro, le sinergie tra i finanziamenti mediante l'IPA, l'ENPI, il DCI, l'EIDHR e lo strumento di stabilità e il mandato esterno della BEI."

¹ Decisione che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag 1).

La proposta di nuova decisione riguarderà la garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento esterno della BEI per il periodo che inizia il 1° gennaio 2014 e si conclude il 31 dicembre 2020.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto² che è allegata alla presente proposta. Sono state prese in esame le seguenti opzioni:

- nessuna estensione della garanzia di bilancio dell'Unione a nuove operazioni della BEI al di fuori dell'Unione (opzione 0);
- uno scenario di base senza modifica dell'attuale garanzia dell'Unione, che dovrebbe rimanere applicabile come tale nel prossimo mandato, vale a dire fino al 31.12.2020 (opzione 1);
- adattare la struttura attuale del mandato vigente con una combinazione di modifiche per tener conto del nuovo contesto politico. Sono state definite tre sub-opzioni:
 - Sub-opzione 2.1 (CLOSE): modificare la portata geografica del mandato al fine di focalizzare la garanzia dell'UE sulle regioni più vicine confinanti con l'Unione, escludendo Asia, America Latina e Sudafrica dalla copertura geografica, estendendo la garanzia a tutti i tipi di operazioni di microfinanziamento, aumentando sostanzialmente la dotazione specifica per i cambiamenti climatici, ed elaborando annualmente documenti di strategia per paese.
 - Sub-opzione 2.2 (MICRO): mantenere l'attuale campo di applicazione geografico, creando un mandato di microfinanza che trarrebbe beneficio da una garanzia globale dell'Unione, definendo obiettivi per il finanziamento della mitigazione dei cambiamenti climatici all'interno delle dotazioni regionali, e aggiornando gli orientamenti tecnici operativi regionali in linea con la programmazione indicativa pluriennale degli strumenti finanziari esterni dell'UE.
 - Sub-opzione 2.3 (FOCUS): concentrare il mandato sui beneficiari meno affidabili sotto il profilo del credito (le operazioni di microfinanza continuano a non essere esplicitamente ammissibili), introdurre un obiettivo globale in materia di firma accompagnato dall'istituzione di un sistema di tracciabilità che consenta di monitorare in termini assoluti e relativi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tutti i progetti finanziati dalla BEI nel quadro del mandato, e aggiornare gli orientamenti tecnici operativi regionali in linea con la programmazione indicativa pluriennale degli strumenti finanziari esterni dell'UE;
- fornire la garanzia a altre istituzioni finanziarie europee ammissibili nei vari strumenti (opzione 3).

Sono stati riconosciuti i seguenti effetti principali:

l'Opzione 0 comporterebbe il ritiro della BEI da alcuni paesi, e l'aumento significativo dei costi di finanziamento dei progetti di investimento ubicati nei paesi suddetti. Ciò è considerato non auspicabile sotto il profilo politico, in particolare nel contesto della crisi economica mondiale che evidenzia il considerevole fabbisogno di investimenti. Appare

² SWD(2013)XX.

indispensabile continuare a mantenere un adeguato flusso di investimenti in paesi al di fuori dell'Unione.

L'opzione 1 non consentirebbe di rispondere al nuovo contesto politico.

È stato riconosciuto che la sub-opzione 2.3 (FOCUS) eserciterebbe effetti più positivi; essa ha ottenuto una migliore valutazione delle sub-opzioni MICRO e CLOSE analizzate, in particolare in termini di impatto sul bilancio, coerenza e complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione.

L'opzione 3 estenderebbe la garanzia dell'UE ad altre istituzioni e ridurrebbe pertanto la quota dei prestiti garantiti della BEI, il che potrebbe avere un'incidenza negativa sulla visibilità dell'azione dell'UE data la collocazione istituzionale della BEI all'interno dell'UE. Inoltre, il bilancio UE assumerebbe ulteriori passività potenziali sulle operazioni di finanziamento effettuate da altre istituzioni finanziarie che non sono strettamente parte della costellazione istituzionale dell'UE e non hanno gli stessi azionisti. Infine, le altre istituzioni dispongono di proprie strategie concordate dai rispettivi organi direttivi che potrebbero limitare l'influenza dell'Unione attraverso la sua garanzia.

L'opzione privilegiata è quindi la sub-opzione 2.3 (FOCUS).

La valutazione d'impatto si è basata su scambi di vedute informali con le principali parti interessate esterne, compresi i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti delle principali ONG interessate, organizzati per mezzo di incontri e seminari nel giugno e nell'ottobre 2012 al fine di fare il punto delle rispettive riflessioni. In particolare, hanno avuto luogo scambi di opinioni sui problemi evidenziati nella presente relazione e sulle opzioni previste per risolverli. La relazione sulla valutazione d'impatto è altresì basata sulle consultazioni ad ampio raggio delle principali parti interessate (le persone interessate dalla decisione vigente, quelle associate alla sua attuazione e i legislatori) che hanno avuto luogo nell'ambito della revisione del mandato 2007-2013 conclusosi alla fine del 2011. Tutte queste consultazioni e scambi di vedute informali hanno fornito una base sufficiente per formarsi un'opinione sulla posizione delle parti interessate esterne.

I dettagli sui risultati principali di queste consultazioni sono forniti nella relazione sulla valutazione d'impatto.

Dopo una prima richiesta di nuova presentazione, il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso parere favorevole sul progetto di relazione sulla valutazione d'impatto il 29 gennaio 2013. Il comitato per la valutazione d'impatto ha richiesto ulteriori chiarimenti sullo stato di attuazione delle raccomandazioni della revisione intermedia e sul ruolo della BEI nell'ambito del finanziamento dell'UE per l'azione esterna e in complementarità con l'attività di altri soggetti, ulteriori miglioramenti delle sezioni inerenti alla valutazione degli effetti e al confronto delle opzioni, nonché maggiori dettagli relativi alla presentazione dei pareri delle parti interessate. La relazione è stata ulteriormente migliorata di conseguenza.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sulla duplice base giuridica costituita dagli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare l'articolo 209, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisca, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché la garanzia dell'Unione si è rivelata un mezzo efficace per coprire i rischi politici e sovrani connessi alle operazioni esterne della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'UE. Il nuovo mandato di garanzia dell'UE per il periodo 2014-2020 consentirà la continuazione dell'attuale prassi dimostratasi efficace ed economicamente solida.

Ove possibile e pertinente, il progetto di proposta legislativa incorpora le formulazioni linguistiche convenute nel corso dei negoziati interistituzionali e riprese nella decisione n. 1080/2011/UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il fondo di garanzia per le azioni esterne ("fondo di garanzia"), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne³, garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell'Unione, ovvero l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti Euratom. Il mandato della BEI rappresenta più del 90% del portafoglio coperto dal fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia è alimentato da un versamento annuale del bilancio dell'UE. Il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia, che mira a mantenerlo a un livello del 9% dei prestiti erogati, introduce de facto un massimale per l'entità del mandato esterno della BEI coperto dalla garanzia di bilancio dell'Unione. Nel 2010, una valutazione esterna del funzionamento del fondo di garanzia ha concluso che un tasso di dotazione del 9% era ritenuto appropriato.

Il massimale proposto è compatibile con le dotazioni prospettate nel contributo tecnico della Commissione europea alla negoziazione dei singoli programmi di attuazione del prossimo quadro finanziario pluriennale inviato dalla Commissione il 27 marzo 2013 (1,193 miliardi di euro per il quadro finanziario 2014-2020, a prezzi correnti) e si basa sulle previsioni di erogazioni e rimborsi dei prestiti garantiti.

La proposta prevede un massimale di 28 miliardi di euro per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione nel periodo 2014-2020. Il massimale è composto da due parti: i) un massimale fisso di 25 miliardi di euro; e ii) un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro. L'attivazione totale o parziale di questo importo opzionale e la sua distribuzione regionale saranno decise con procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia.

L'entità più limitata del massimale fisso rispetto alla decisione vigente è dovuta alle restrizioni di bilancio sull'importo della linea relativa alla dotazione del fondo di garanzia nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e non è collegata all'attuale prestazione ed efficacia del regime o a considerazioni inerenti alla capacità di assorbimento.

Le implicazioni di bilancio per quanto riguarda la dotazione del fondo di garanzia, comprese le ipotesi sottostanti, nonché le risorse umane e amministrative coinvolte nella gestione della garanzia dell'Unione sono definite nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

³ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, la proposta mira a garantire la continuazione della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento esterno della BEI per le prossime prospettive finanziarie 2014-2020, pur introducendo alcune modifiche:

- concentra la portata geografica del mandato sui beneficiari con minore affidabilità creditizia, per i quali l'utilizzo della garanzia presenterebbe il più alto valore aggiunto;
- rafforza la dimensione "cambiamenti climatici" del mandato al fine di incentivare le operazioni della BEI in questo settore chiave dell'azione esterna dell'Unione mediante l'introduzione di un obiettivo globale di firma accompagnato dall'istituzione di un sistema di tracciabilità che consenta di monitorare in termini assoluti e relativi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tutti i principali progetti finanziati dalla BEI nel quadro del mandato;
- allinea meglio le operazioni di finanziamento della BEI con le politiche dell'Unione e rafforza la coerenza e la complementarità con gli strumenti dell'UE per riflettere in modo più soddisfacente e tempestivo gli sviluppi politici, aggiornando gli orientamenti tecnici operativi regionali in linea con la programmazione indicativa pluriennale degli strumenti finanziari esterni dell'UE.

Spiegazione dettagliata degli elementi fondamentali della proposta

L'articolo 1 rinnova la garanzia dell'Unione per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, con la possibilità di una proroga di sei mesi per garantire la continuità delle operazioni di finanziamento della BEI. Conformemente alla presente decisione, la garanzia dell'Unione copre il 65% dell'ammontare complessivo dell'assistenza finanziaria in essere della BEI, ivi inclusi gli oneri accessori (cioè interessi, commissioni ed eventuali altri oneri dovuti dal debitore garantito alla BEI in base al contratto di mutuo o di garanzia). L'articolo sottolinea inoltre che la BEI utilizza le proprie regole e procedure ai fini della concessione di finanziamenti coperti da garanzia dell'Unione, precisando tuttavia che detta garanzia sarà riservata ai finanziamenti della BEI a sostegno degli obiettivi di politica esterna dell'Unione. Rispetto alla decisione vigente, la proposta chiarisce esplicitamente che la garanzia di bilancio dell'UE copre prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito emessi a favore di progetti di investimento.

L'articolo 2 definisce i massimali fissi e opzionali delle operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione. I massimali regionali nel quadro del massimale fisso sono specificati nell'allegato I.

L'articolo 3 presenta gli obiettivi e i principi generali cui devono ispirarsi le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione. Questi obiettivi generali sono lo sviluppo del settore privato locale (in particolare delle PMI), lo sviluppo di infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. Nel periodo coperto dalla nuova decisione, le operazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero rappresentare una media di almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI, in collaborazione con la Commissione, a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la propria strategia in materia di cambiamenti climatici in tal senso. L'integrazione regionale sarà uno degli obiettivi fondamentali di tutte le attività di finanziamento della BEI. Inoltre, i finanziamenti della BEI contribuiscono indirettamente agli obiettivi di sviluppo dell'Unione.

L'articolo 4 elenca i paesi oggetto della proposta e tratta della loro potenziale ed effettiva ammissibilità. Come definito nella decisione vigente, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per attivare o sospendere l'effettiva ammissibilità al finanziamento della BEI con

garanzia dell'Unione per i paesi inclusi nell'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili, mentre la modifica dell'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili richiederebbe una decisione distinta del legislatore. L'articolo 4 prevede inoltre la sospensione degli esborsi sulle attuali operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale in caso di sospensione dell'ammissibilità. Rispetto alla decisione vigente, è sancita l'ammissibilità del Myanmar al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione. Ciò riflette i progressi compiuti nei rapporti tra l'Unione e questo paese. Una giustificazione più dettagliata dell'estensione della garanzia dell'Unione alle attività di finanziamento della BEI in Myanmar è fornita nell'allegato della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Si è tenuto conto della situazione politica in questo paese e delle relazioni bilaterali con l'Unione, della situazione relativa alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché della situazione macroeconomica e delle necessità di investimenti.

L'articolo 8 delinea la natura della garanzia dell'Unione, che coprirà i rischi politici o sovrani connessi alle operazioni di finanziamento realizzate dalla BEI. Esso prevede inoltre che tramite un metodo appropriato la garanzia UE si concentri sulle operazioni di finanziamento della BEI in cui detta garanzia comporterà notevoli vantaggi finanziari. L'obiettivo di tale metodo sarebbe quello di garantire che la copertura della garanzia dell'Unione venga utilizzata per il massimo vantaggio dei beneficiari, ad esempio per i paesi e le operazioni che hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti sui mercati dei capitali a condizioni accettabili, mentre i paesi e i mutuatari *investment grade* possono avere accesso a strumenti di rischio proprio della BEI.

L'articolo 18 prevede un riesame intermedio dell'attuazione del mandato entro il 31 dicembre 2017, basato su una valutazione esterna.

Nell'allegato I figurano i massimali regionali nel quadro del massimale fisso.

L'allegato II riporta l'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili.

L'allegato III riporta l'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili.

L'allegato IV presenta il quadro della politica regionale nell'ambito del quale la BEI opera al di fuori dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.
- (2) L'articolo 209, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisca, alle condizioni previste dal suo statuto, all'applicazione delle misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.
- (3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il suo merito di credito, la maggior parte delle operazioni della BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'Unione europea («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione.
- (4) La garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo che va dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 è prevista dalla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE⁴. È necessario prevedere la concessione della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche unionali per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

⁴ GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

- (5) Occorre stabilire un elenco di paesi potenzialmente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione. È altresì opportuno stabilire un elenco di paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.
- (6) A seguito dei recenti sviluppi che hanno permesso all'Unione di aprire un nuovo capitolo nelle sue relazioni con Myanmar e al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche in atto nel paese, è necessario aggiungere Myanmar ad entrambi gli elenchi.
- (7) Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è necessario rivedere l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare le modifiche necessarie all'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (8) Per far fronte all'evoluzione potenziale delle effettive esigenze di alimentazione del fondo di garanzia conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne⁵, è necessario che il massimale della garanzia dell'Unione sia composto da un massimale fisso di 25 miliardi di euro e un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro.
- (9) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione fissati per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali per i finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e non importi-obiettivo che la BEI è tenuta a raggiungere. È importante che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione.
- (10) Al fine di focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE ha stabilito obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. Occorre ribadire questi obiettivi nella presente decisione.
- (11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.
- (12) La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'idonea attività della BEI a

⁵ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10

sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti.

- (13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.
- (14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.
- (15) In queste aree coperte dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.
- (16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.
- (17) Conformemente all'articolo 19 dello statuto della BEI, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI da realizzare ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della Commissione sulla conformità con la normativa e le politiche pertinenti dell'UE. Nell'eventualità che la Commissione dia parere negativo su un'operazione di finanziamento della BEI nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, l'operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.
- (18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3,

del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

- (19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo *Results Measurement framework* (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.
- (20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione dei conflitti.
- (21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione⁶. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, occorre sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI e le risorse

⁶ COM(2011) 842 definitivo.

di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁷, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II)⁸, lo strumento europeo di vicinato (ENI)⁹, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)¹⁰, lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi¹¹, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo¹², lo strumento per la stabilità¹³ e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare¹⁴. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una *Platform for Blending in External Cooperation* al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione.

- (22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.
- (23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano

⁷ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁸ COM(2011) 838 definitivo.

⁹ COM(2011) 839 definitivo.

¹⁰ COM(2011) 840 definitivo.

¹¹ COM(2011) 843 definitivo.

¹² COM(2011) 844 definitivo.

¹³ COM(2011) 845 definitivo.

¹⁴ COM(2011) 841 definitivo.

sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

- (24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.
- (25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI deve attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.
- (26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Garanzia dell'Unione

1. L'Unione accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione ("garanzia dell'Unione"). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2.
2. Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che né è scaduto né è stato cancellato ("operazioni di finanziamento della BEI").

3. La garanzia dell'Unione è limitata al 65% dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.
4. La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a 28 000 000 000 EUR. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.
Il predetto massimale è composto da:
 - a) un massimale fisso di 25 000 000 000 EUR;
 - b) un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR.L'attivazione totale o parziale dell'importo di cui alla lettera b) e la sua ripartizione regionale saranno decise a seguito della revisione intermedia di cui all'articolo 18.
2. Il massimale fisso di cui al paragrafo 1, lettera a), è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata tra i paesi nell'ambito delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi e principi generali

1. La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:
 - a) sviluppo del settore privato locale, in particolare delle PMI;
 - b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche;
 - c) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi.
2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.
3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali definiti al paragrafo 1.
4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente agli obiettivi

della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE.

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.
6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.
7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.
8. Prima della fine del 2016 la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali.

Articolo 4 ***Paesi interessati***

1. L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, comprendente gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.
3. Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura con garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati, fatto salvo il paragrafo 4.
4. Nei paesi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato III non possono essere erogati pagamenti relativi ad operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.
6. La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un paese con il quale l'accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l'adesione di tale paese all'Unione.

Articolo 5

Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti aggiornati, non appena stabiliti.

Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione di cui all'articolo 18.
2. Un'operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 dello statuto della BEI.

Articolo 6

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1. La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è ulteriormente rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5, nonché un dialogo regolare e sistematico e un tempestivo scambio di informazioni su:
 - a) i documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, a seconda del caso (i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione);
 - b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti di investimento;
 - c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione si svolge su base regionale, anche a livello di delegazioni dell'UE, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.

Articolo 7

Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per i progetti d'investimento e i settori, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie europee e internazionali operanti nelle varie regioni, se necessario nel contesto di protocolli di intesa o altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione.

Articolo 8

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato e per le altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate da uno Stato, quando tali altre operazioni si basano su una valutazione adeguata del rischio di credito da parte della BEI che tiene conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti ("garanzia globale").
2. Ai fini del paragrafo 1, la Palestina è rappresentata dall'Autorità palestinese e il Kosovo¹⁵ dal governo del Kosovo.
3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):
 - a) non trasferibilità della valuta;
 - b) espropriazione;
 - c) eventi bellici o disordini civili;
 - d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.
4. Le operazioni di finanziamento della BEI si concentrano sui progetti di investimento per i quali la garanzia dell'Unione apporta un valore aggiunto finanziario significativo, conformemente alla valutazione del rischio di credito della BEI.
5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le

¹⁵ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

6. Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei diritti pertinenti della Banca rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di cui all'articolo 13.

Articolo 9

Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI

1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

Contestualmente all'esame di cui al primo comma, la BEI valuta se del caso come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto.

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

2. Oltre alla valutazione *ex-ante* degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.
3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.
4. La BEI istituisce un sistema globale per monitorare la riduzione relativa e assoluta delle emissioni di gas serra prodottasi nel corso di importanti operazioni di finanziamento della BEI in cui le emissioni sono rilevanti e i dati sono disponibili.

Articolo 10

Relazione e contabilità annuali

1. Ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include:
 - (a) una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione;

- (b) una valutazione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 8, paragrafo 5;
 - (c) una valutazione del valore aggiunto e dell'impatto delle operazioni di finanziamento della BEI sullo sviluppo, su base aggregata, e del loro contributo al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;
 - (d) una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata;
 - (e) una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;
 - (f) i ricorsi alla garanzia dell'Unione;
 - (g) informazioni sui volumi dei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità, sull'impatto sulle riduzioni delle emissioni di gas serra, in termini assoluti e relativi, di tutti gli investimenti importanti quali definiti nella strategia sui cambiamenti climatici della BEI di cui all'articolo 3, su base aggregata, nonché sul numero di progetti valutati a fronte dei rischi climatici;
 - (h) una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione quantifica, in particolare, le risorse finanziarie dell'Unione e le risorse delle altre istituzioni finanziarie europee e internazionali utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI, e fornisce in tal modo un quadro degli investimenti totali sostenuti dalle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. Nella relazione è menzionata anche la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;
 - (i) informazioni sul follow up del funzionamento del protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo nella misura in cui il protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.
2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Consiglio e il Parlamento europeo possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.
3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni sua operazione di finanziamento e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI fornisce inoltre alla Commissione eventuali altri documenti necessari conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹⁶.

4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione, la BEI fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi e le informazioni relative alla classificazione delle sue operazioni di finanziamento.
5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia¹⁷. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio.
6. La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.
7. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 a proprie spese.

Articolo 11

Pubblicazione di informazioni

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:
 - (a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione;
 - (b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, salvo se si applicano gli obblighi di riservatezza.
2. La Commissione pubblica sul suo sito internet le informazioni relative a tutti i casi di recupero crediti nel quadro dell'accordo di cui all'articolo 14, salvo se si applicano gli obblighi di riservatezza.

Articolo 12

Paesi non cooperativi

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.

¹⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

¹⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Articolo 13
Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8 e ne informano il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 14
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 13, la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

Articolo 15
Revisione contabile della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

Articolo 16
Misure anti-frode

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE.
2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

Articolo 17
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega del potere di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega del potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18
Revisione intermedia

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

Articolo 19
Relazione finale

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 20
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI

- A. **Paesi in fase di preadesione:** 8 400 000 000 EUR;
- B. **Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato:** 12 400 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
 - i) paesi del Mediterraneo: 8 400 000 000 EUR;
 - ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 4 000 000 000 EUR;
- C. **Asia e America latina:** 3 600 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
 - i) America latina: 2 150 000 000 EUR;
 - ii) Asia: 1 200 000 000 EUR;
 - iii) Asia centrale: 250 000 000 EUR;
- D. **Sud Africa:** 600 000 000 EUR.

Nell'ambito del massimale fisso globale, la BEI, se del caso, chiede alla Commissione di accettare di riassegnare un importo pari fino al 20% dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e fino al 10% dei massimali regionali tra le regioni.

ALLEGATO II

REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A. Paesi in fase di preadesione

1. *Paesi candidati*

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2. *Potenziati candidati*

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1. *Paesi del Mediterraneo*

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

2. *Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia*

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C. Asia e America latina

1. *America latina*

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2. *Asia*

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Yemen

3. *Asia centrale*

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D. Sud Africa

Repubblica del Sud Africa

ALLEGATO III

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

A. Paesi in fase di preadesione

1. *Paesi candidati*

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2. *Potenziati candidati*

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1. *Paesi del Mediterraneo*

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

2. *Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia*

Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C. Asia e America latina

1. *America latina*

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2. *Asia*

Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3. *Asia centrale*

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D. Sud Africa

Repubblica del Sud Africa

ALLEGATO IV

QUADRO POLITICO REGIONALE

L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi candidati e i potenziali candidati, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.

L'attività della BEI nei paesi coperti dalla politica di vicinato ha luogo nel quadro della nuova politica europea di vicinato "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", adottata il 25 maggio 2011, e delle conclusioni del Consiglio adottate il 20 giugno 2011, che richiedono in particolare un maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, in linea con i principi "di più a chi fa di più" e "responsabilità reciproca", e offrono il quadro d'azione strategica per le relazioni dell'UE con i paesi limitrofi. Nel quadro di tale cooperazione, il finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione sarà altresì diretto a sostenere politiche che promuovano la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro contribuendo alla stabilità sociale, in linea con un approccio basato sugli incentivi a sostegno degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, anche in materia di migrazione.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche.

L'Unione per il Mediterraneo, il partenariato orientale, la Sinergia del Mar Nero, la strategia dell'Unione per la regione del Danubio e la strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico sono iniziative multilaterali e regionali volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione e il rispettivo gruppo di paesi partner coperti dalla politica di vicinato che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale sulle due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, iniziative di protezione civile e l'università euromediterranea. La strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione. La strategia dell'Unione per la regione del Danubio sostiene, in particolare, lo sviluppo dei trasporti, le interconnessioni e la sicurezza energetiche, l'ambiente sostenibile e lo sviluppo socioeconomico nella regione del Danubio. Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare

l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'Unione hanno un partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla politica di vicinato europea ed espresso tramite spazi comuni e tabelle di marcia. A ciò si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione, la Russia, la Norvegia e l'Islanda (la Bielorussia, il Canada e gli Stati Uniti hanno la qualità di osservatori in tale ambito).

L'attività della BEI in America latina si realizza nel quadro del partenariato strategico fra l'Unione, l'America latina e i Caraibi. Come sottolineato nel settembre 2009 dalla comunicazione della Commissione "L'Unione europea e l'America Latina: attori globali in partenariato", le priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione con l'America Latina sono la promozione dell'integrazione regionale e l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica saranno promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell'America latina. Il dialogo e la cooperazione bilaterali saranno perseguiti in aree di interesse comune per entrambe le regioni, compresi l'ambiente, i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, l'energia, la scienza, la ricerca, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione.

La BEI è incoraggiata ad operare in Asia, in particolare nei paesi meno prosperi. In questa regione diversificata, l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell'Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell'Unione nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all'integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Vengono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi umanitarie.

La strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell'Unione con i paesi dell'Asia centrale rispetto alle principali sfide della regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L'attuazione della strategia ha determinato notevoli progressi nell'ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della buona governance e della democrazia, dell'istruzione, dello sviluppo economico, degli scambi e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

L'attività della BEI in Sud Africa si realizza nel quadro del documento di strategia comune dell'UE per il Sud Africa. I principali settori chiave identificati nel documento sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. La BEI ha realizzato attività in Sud Africa in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo dell'UE, in particolare ponendo in primo piano il sostegno al settore privato e gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento di strategia dell'UE per il Sud Africa svolto nel 2009-2010 ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro "verdi". Per il periodo 2014-2020, la BEI dovrebbe sostenere in modo complementare politiche di cooperazione esterna, programmi e strumenti dell'UE continuando a concentrarsi sulle

principali priorità UE-Sudafrica, al fine di promuovere una crescita economica equa e sostenibile, contribuire alla creazione di occupazione e allo sviluppo delle capacità e sostenere la fornitura sostenibile e un accesso equo alle infrastrutture e ai servizi di base.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione prevista

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'UE alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁸

Settore: Titolo 01 – Affari economici e finanziari

Attività ABB: Questioni economiche e finanziarie internazionali

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁹

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'obiettivo generale dell'attività della BEI al di fuori dell'Unione nel quadro del mandato esterno è quello di sostenere le politiche esterne dell'Unione, finanziando progetti di investimento pertinenti nei paesi partner attraverso la combinazione garanzia di bilancio dell'Unione/risorse proprie della BEI.

Attraverso le sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione con garanzia dell'Unione, la BEI dovrebbe sostenere lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale dei paesi partner dell'Unione e il loro partenariato con l'Unione.

Gli obiettivi generali da raggiungere con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato sono i seguenti:

- a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI;
- b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche;
- c) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici ABM e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico ABM n. 2: “Migliorare il profilo dell'UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre istituzioni finanziarie

¹⁸ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell'UE”.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari internazionali

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

In relazione alla presente proposta è stata realizzata una valutazione d'impatto. Gli effetti principali della proposta sono stati valutati nella relazione sulla valutazione d'impatto.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

La BEI ha predisposto un quadro generale per la misurazione dei risultati e dell'impatto delle sue operazioni attraverso il monitoraggio operativo di una serie di indicatori. Il quadro di riferimento per la valutazione dei risultati (REM)²⁰ migliora la valutazione a priori dei risultati previsti e rafforza la capacità della BEI di riferire sui risultati raggiunti. Il quadro REM serve a dimostrare come i prestiti della BEI consentono di giungere a risultati e nel tempo determinano effetti che sono coerenti con gli obiettivi del mandato della Banca.

Inoltre, i progressi verso gli obiettivi specifici e operativi della proposta saranno controllati per mezzo di indicatori chiave come indicato al punto 2.1.

Per quanto riguarda il finanziamento di progetti che promuovono l'azione per il clima, l'ammissibilità delle operazioni finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere chiarita sulla base di criteri concordati fondati sulle definizioni esistenti della BEI, se necessario rendendole più rigorose, per monitorare la spesa (ad esempio l'introduzione di parametri di riferimento relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, migliorando se del caso le definizioni di efficienza energetica e adattamento), che sarebbero inoltre utilizzati nella fase di monitoraggio per “rendere operativo” il sistema di marcatori di Rio o altro sistema equivalente, come proposto dalla Commissione per monitorare il bilancio dell'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Parallelamente la BEI dovrebbe continuare a sviluppare metodologie per valutare i rischi climatici al fine di rafforzare la resilienza in materia di clima per tutte le operazioni, e integrare la fissazione del prezzo del carbonio nell'analisi economica dei costi e dei benefici. È necessario altresì migliorare l'ammissibilità e i criteri restrittivi per i progetti ad alta intensità di carbonio nelle pertinenti politiche settoriali.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

L'articolo 16 della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di una garanzia dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020).

²⁰

<http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm>

A norma della predetta decisione, la garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo fra il 1° febbraio 2007 e il 31 dicembre 2013. Di conseguenza occorre adottare una nuova decisione nel quadro della procedura legislativa ordinaria prima della scadenza del mandato attuale²¹.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione costituiscono uno strumento molto visibile ed efficace a sostegno dell'azione esterna dell'Unione. Tra i principali vantaggi dell'intervento della BEI in tali paesi, oltre al contributo finanziario, rientrano il trasferimento delle competenze ai promotori dei progetti e l'applicazione delle norme ambientali, sociali e sugli appalti pubblici ai progetti di investimento finanziati. Oltre ai predetti vantaggi, la BEI trasferisce in toto ai beneficiari finali i vantaggi finanziari che derivano dalla garanzia dell'Unione e dai costi di finanziamento interessanti della BEI, sotto forma di tassi di interesse competitivi.

Il mandato coperto dalla garanzia dell'Unione fornisce il necessario sostegno politico e finanziario dell'Unione per paesi e progetti di investimento che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri standard della BEI a causa del rischio più elevato.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione d'impatto elaborata per la presente decisione fa riferimento agli insegnamenti tratti dall'attuazione dei precedenti mandati. La nuova proposta legislativa mira a risolvere i problemi individuati nella relazione sulla valutazione d'impatto.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Le operazioni di finanziamento della BEI integreranno le attività condotte nel quadro degli strumenti di assistenza esterna. Per dare maggiore sostegno alle politiche esterne dell'Unione in ciascuna regione specifica, verrà rafforzato il legame tra le priorità della BEI e le politiche dell'Unione. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l'introduzione e l'aggiornamento intermedio di orientamenti tecnici operativi regionali che forniranno un quadro più solido per il dialogo e la cooperazione tra la BEI e la Commissione. Ove appropriato, le operazioni di finanziamento della BEI possono essere utilmente combinate con le risorse di bilancio dell'UE, sotto forma di sovvenzioni di cofinanziamento, capitale di rischio o assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione dei progetti o per il rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare.

²¹ Si noti che se, alla scadenza dell'attuale mandato il 31 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno adottato una decisione per accordare una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per le sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, la decisione n. 1080/2011/UE prevede che tale periodo sia automaticamente prorogato di sei mesi.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020

Le operazioni di finanziamento della BEI possono essere sottoscritte dal 2014 al 2020. È previsto un rinnovo di sei mesi nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano adottato una decisione che accorda una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per le operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione entro la fine del 2020.

- x Incidenza finanziaria dal 2014

La durata complessiva dell'azione e della sua incidenza finanziaria sarà determinata dalla durata delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI. L'incidenza finale dipenderà dall'importo dei ricorsi alla garanzia e dei crediti recuperati (cfr. anche il punto 3.2.2 di seguito).

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²²

X **Gestione diretta** da parte della Commissione

Osservazioni

Conformemente alle disposizioni vigenti, la proposta prevede che la BEI finanzi progetti di investimento secondo le proprie norme e procedure interne. La Commissione è responsabile della gestione diretta della garanzia dell'Unione. La BEI e la Commissione concludono un accordo in materia di garanzia e un accordo in materia di recupero crediti per specificare nel dettaglio le disposizioni e le procedure per l'applicazione della decisione proposta.

²² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione saranno gestite dalla BEI conformemente alle sue norme e procedure interne, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L'accordo tripartito esistente dell'ottobre 2003 tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI (rinnovato per altri quattro anni nel 2007 e nuovamente nel 2011) comprende le norme in base alle quali la Corte dei conti effettua i suoi audit sulle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione.

Anche nella proposta, così come nella decisione n. 1080/2011/UE, sono previste relazioni periodiche. La Commissione riferirà annualmente sull'esecuzione del mandato da parte della BEI al Parlamento europeo e al Consiglio.

I risultati verranno comunicati sulla base di una aggregazione appropriata degli indicatori per l'intero portafoglio, dove ciò sia possibile, o per un determinato settore. Questi indicatori saranno misurati nell'arco dell'intero ciclo dei progetti a livello di valutazione e durante la fase di monitoraggio fino a quando il progetto è pienamente attuato non appena i primi risultati in termini di sviluppo sono misurabili – di norma fino a tre anni dopo il completamento del progetto. Per quanto possibile essi saranno utilizzati anche per la valutazione ex-post. Tali indicatori dovrebbero coprire i seguenti elementi: i) importo sottoscritto per regione, ii) importo versato per regione, iii) progressi compiuti nel conseguimento di una distribuzione equilibrata di attività per paese, iv) ripartizione delle attività tra i vari obiettivi, v) volume dei prestiti nel settore dei cambiamenti climatici rispetto all'obiettivo di finanziamento fissato e l'impatto sulle riduzioni delle emissioni di gas serra assolute e relative, vi) numero di progetti valutati in funzione dei rischi climatici, vii) numero e importo delle operazioni finanziate con una combinazione prestiti/sovvenzioni e viii) numero e importo delle operazioni cofinanziate con le altre istituzioni finanziarie internazionali.

Inoltre, la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento coperte da garanzia dell'Unione per consentirle di adempiere i suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento coperte.

Sarà effettuata una valutazione intermedia dopo tre anni dall'inizio del mandato.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio per il bilancio dell'UE è collegato alla garanzia di bilancio fornita dall'Unione alla BEI per le sue operazioni in paesi terzi. La garanzia fornisce una copertura globale per tutti i pagamenti non ricevuti dalla BEI a titolo delle operazioni destinate agli Stati e agli enti pubblici e solo una copertura del rischio politico per altre operazioni con una condivisione del rischio tra l'Unione e la BEI. In ogni caso

la garanzia dell'Unione è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie concesse, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La linea di bilancio ("p.m.") che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi sarebbe attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia da parte della BEI che non possa essere completamente coperta dal fondo di garanzia. Sebbene tale ricorso al bilancio (ossia al di là del fondo di garanzia pari ad un importo di 2 002 milioni al 31 dicembre 2012) sia da considerarsi estremamente improbabile, le osservazioni connesse con la linea di bilancio riflettono il fabbisogno finanziario che potrebbe sorgere in caso di richiesta di pagamento da parte della BEI in relazione a un inadempimento coperto dalla garanzia dell'Unione.

Nel 2012 e all'inizio del 2013, il fondo di garanzia è stato attivato per coprire le inadempienze sui prestiti in Siria. Nelle relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale, gli indicatori di rischio per paese sono analizzati e indicano l'evoluzione del rischio di inadempimento. La relazione fornisce informazioni in merito agli aspetti quantitativi del rischio sostenuti dal bilancio dell'UE. Tuttavia la qualità dei rischi dipende dal tipo di operazione e dalla situazione dei mutuatari. Nella relazione la valutazione del rischio si basa su informazioni relative alla situazione economica e finanziaria, sul rating internazionale e su altri fatti noti relativi ai paesi che hanno ottenuto prestiti garantiti.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

La Commissione è responsabile della gestione della garanzia dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nel contesto della proposta di decisione saranno effettuate in base al modello di regolamento interno della BEI e sane pratiche bancarie. La BEI e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'applicazione della decisione proposta. Cfr. anche 2.1.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

La BEI è responsabile in primis dell'adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l'applicazione alle operazioni di finanziamento della "politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti" attualmente oggetto di revisione. La BEI ha adottato una politica in materia di paesi debolmente regolamentati, non trasparenti e non cooperativi nel dicembre 2010.

Inoltre, l'articolo 17 della decisione prevede l'attuazione di misure antifrode.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	Diss./Non diss. ⁽²³⁾	di paesi EFTA ²⁴	di paesi candidati ²⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
4	01.0305 Garanzia dell'Unione per i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI a favore di operazioni nei paesi terzi	Diss./	NO	NO	NO	NO
	01.0306 Dotazione del fondo di garanzia	Non diss.	NO	NO	NO	NO

²³ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

²⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica 4
--	--------	-----------

DG: ECFIN			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018-2020			TOTALE		
• Stanziamenti operativi												
Numero della linea di bilancio 01 0305	Impegni	(1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Pagamenti	(2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Numero della linea di bilancio 01 0306	Impegni	(1a)	58,482	239,759	272,664	199,039	178,055	159,750	84,820	1 192,569		
	Pagamenti	(2a)	58,482	239,759	272,664	199,039	178,055	159,750	84,820	1 192,569		
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁶												
Numero della linea di bilancio 01 0306		(3)	0	0	0,5	0,	0	0	0	0,5		
Totale degli stanziamenti per la DG ECFIN			Impegni	=1+1a +3	58,482	239,759	273,164	199,039	178,055	159,750	84,820	1 193,069
			Pagamenti	=2+2a +3	58,482	239,759	273,164	199,039	178,055	159,750	84,820	1 193,069

²⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	58,482	239,759	272,664 399	199,039	178,055	159,750	84,820	1 192,569
	Pagamenti	(5)	58,482	239,759	272,664	199,039	178,055	159,750	84,820	1 192,569
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	58,482	239,759	273,164	199,039	178,055	159,750	84,820	1 193,069
	Pagamenti	=5+ 6	58,482	239,759	273,164	199,039	178,055	159,750	84,820	1 193,069

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

milioni di EUR

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018-2020			TOTALE
DG: ECFIN									
• Risorse umane		0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG ECFIN	Stanziamenti	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

milioni di EUR

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018-2020			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	59,399	240,676	274,081	199,956	178,972	160,667	85,737	1 199,488
	Pagamenti	59,399	240,676	274,081	199,956	178,972	160,667	85,737	1 199,488

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018-2020						TOTALE			
	RISULTATI															
↓	Tipo di risultato ²⁷	Costo medio del risultato	Costo Numero di	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Numero totale di risultati	Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1²⁸...

Risultato

Risultato

Risultato																
Totale parziale Obiettivo specifico 1																

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2
 “Migliorare il profilo dell’UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre istituzioni finanziarie internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a rafforzare la convergenza tra le

²⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

²⁸ Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici...”.

loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell'UE".																		
Risultato			1	58,482	1	239,759	1	272,664	1	199,039	1	178,055	1	159,750	1	84,820	7	1 192,569
Totale parziale Obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE				58,482		239,759		272,664		199,039		178,055		159,750		84,820		1 192,569

L'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi può essere riassunta come segue:

- 01 0305 – “Garanzia dell’Unione per i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI a favore di operazioni nei paesi terzi”

La linea di bilancio (“p.m.”) che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non può essere completamente coperta dal fondo di garanzia.

- 01 0306 – “Dotazione del fondo di garanzia”

Il fondo di garanzia per le azioni esterne deve essere finanziato in conformità con il regolamento relativo al fondo di garanzia (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009). Conformemente a tale regolamento, gli importi della dotazione richiesta sono erogati sulla base delle esposizioni in essere alla fine dell’anno. L’importo della dotazione viene calcolato all’inizio dell’esercizio “n” come la differenza tra l’importo obiettivo (9% dell’esposizione in essere) e le attività nette del fondo alla fine dell’esercizio “n-1”. L’importo della dotazione è introdotto nell’esercizio “n” nel bilancio preliminare “n+1” e di fatto versato in un’unica operazione all’inizio dell’esercizio “n+1” a partire dalla linea di bilancio 01 0306.

Il fondo di garanzia copre anche l’assistenza macro-finanziaria e i prestiti Euratom, che non ricadono nel campo di applicazione della decisione proposta. Pertanto, le esigenze di bilancio stimate considerano le operazioni sottoscritte in essere, nonché le eventuali nuove operazioni nel quadro di queste due attività. L’effettivo fabbisogno annuale per la dotazione del fondo di garanzia nel periodo 2014-2020 dipenderà in ultima analisi dal ritmo effettivo di firme, erogazioni e rimborsi dei prestiti sulle tre attività, nonché dall’evoluzione delle attività del fondo di garanzia.

La tabella in appresso illustra le previste azioni esterne coperte dal fondo di garanzia per il periodo 2012-2020 (volume delle operazioni sottoscritte e delle erogazioni di prestiti).

Azioni esterne coperte dal fondo di garanzia e dalle attività del fondo di garanzia 2012-2020 (ml di EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(A)	Volume indicativo delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI (nuova decisione 2014-2020 – Massimale fisso totale = 25 000 milioni di EUR)	3 959	4 450	3 600	3 600	3 600	3 550	3 500	3 550	3 550
(B)	Importi versati inerenti alle operazioni della BEI in essere sulla base delle erogazioni e degli ammortamenti stimati (vecchie e nuove decisioni)	22 526	25 826	29 098	31 685	34 024	35 600	37 187	38 274	39 533
(C)	Importi versati inerenti ad altre operazioni in essere sulla base delle erogazioni e degli ammortamenti stimati (AMF + EURATOM)	573	1 310	2 187	2 266	2 336	2 204	1 725	1 230	907
(D) = (B) + (C)	Esposizione in essere complessiva basata sulla stima delle erogazioni e degli ammortamenti	23 099	27 136	31 285	33 951	36 360	37 804	38 912	38 504	40 440

Note: (C) Queste cifre includono eventuali nuovi prestiti AMF ed Euratom.

Mentre il volume dei prestiti deve essere compatibile con la dotazione complessiva prevista per il quadro finanziario, il fabbisogno annuale per il fondo di garanzia potrebbe variare in funzione dei calcoli finali sulla base del totale dell'esposizione in essere alla fine dell'anno n-2. Se, nel corso di uno dei prossimi anni, il fabbisogno annuale fosse superiore alla dotazione prevista per tale anno, il contributo aggiuntivo necessario provverrà principalmente da una riallocazione dei fondi a partire dagli strumenti di finanziamento che comportano una programmazione geografica, in particolare in caso di attivazione del massimale aggiuntivo opzionale. L'impatto di bilancio della possibile attivazione del massimale aggiuntivo opzionale dovrebbe essere calcolato sulla base delle previsioni aggiornate sulla dotazione necessaria al momento della revisione intermedia.

Il fabbisogno previsto per il periodo 2014-2020 tiene conto dell'impatto degli attuali ricorsi alla garanzia per i prestiti non rimborsati dalla Siria nel 2012 e all'inizio del 2013, nonché degli ulteriori ricorsi alla garanzia previsti durante i due anni successivi all'adozione della presente proposta, se la situazione di inadempienza persiste nel corso di tali anni. Tuttavia, tale dato non tiene conto del fabbisogno di bilancio eccezionale, quale quello derivante ad esempio da ulteriori possibili inadempienze nei pagamenti dovuti da altri beneficiari di prestiti o da adeguamenti della valutazione delle attività del fondo. È infatti difficile stimare ulteriori potenziali inadempienze di pagamento. Occorre ricordare che conformemente al regolamento relativo al fondo di garanzia il rifinanziamento del fondo è una spesa obbligatoria che, in caso di inadempienze impreviste, richiederebbe il ricorso ad altre risorse della rubrica 4.

Le relazioni semestrali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale consentono di tenere conto dei rischi massimi coperti dal bilancio (cfr. la relazione [COM (2013) 211 e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi SWD(2013)130 – situazione al 30 giugno 2012]).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018-2020			TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419

Esclusa la RUBRICA 5²⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa			0,500					
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,917	0,917	1,417	0,917	0,917	0,917	0,917	6,919

TOTALE	0,917	0,917	1,417	0,917	0,917	0,917	0,917	6,917
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

²⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2016	2018-2020		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	7	7	7	7	7	7	7
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ³¹	-in sede ³²						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	7	7	7	7	7	7	7

Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari internazionali è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Le attività principali derivanti dalla proposta sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparazione della proposta legislativa - Follow up della procedura legislativa con il Parlamento europeo e il Consiglio - Relazioni e comunicazioni con la BEI, in particolare per la preparazione delle relazioni, la preparazione e il follow-up degli accordi di garanzia e recupero, gli orientamenti operativi regionali, gli eventuali ricorsi alla garanzia dell'Unione,
--------------------------------	---

³⁰ AC= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

³¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³² Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

	<ul style="list-style-type: none">- Follow-up dei progetti d'investimento della BEI nel contesto dell'articolo 19 dello statuto della BEI,- Esecuzione della procedura annuale di bilancio e gestione del fondo di garanzia,- Elaborazione delle relazioni prescritte dalla normativa.
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³³.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

³³ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁴					... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo...									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Se il fondo di garanzia supera l'importo-obiettivo, l'eccedenza è riversata alla linea del bilancio generale.

Il metodo di calcolo dell'eventuale impatto sulle entrate è descritto in modo particolareggiato nella parte 3.2.2 riguardante il meccanismo di funzionamento del fondo di garanzia.

³⁴

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.